

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4742 del 15/10/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' BARBIANO VIA PESCHIERA N. 24 IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA). DITTA: CONSERVE ITALIA S.C. AGRIC. PRATICA: BO00A0111
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4885 del 15/10/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO che con domanda PG/2009/0297245 del 30/12/2009, Conserve Italia S.C. Agric., c.f. 02858450584, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Cotignola (RA), via Peschiera 24, località Barbiano, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2009, assentita con det. 008560/2006 (cod. BO00A0111);

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 008560/2006;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “esclusione”, definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla “Direttiva Derivazioni” in caso di rinnovo, la derivazione da valutare è da ritenersi sempre compatibile con il PdG anche qualora ricada in area Esclusione;

VALUTATO opportuno richiedere al concessionario di produrre un progetto di studio di interventi migliorativi per ridurre i mc/annui di risorsa emunta da falda sotterranea, da presentare per la validazione alla SAC territorialmente competente entro un anno dal rilascio della presente concessione, in considerazione del fatto che il prelievo ricade nei casi di “esclusione”;

CONSIDERATO COMUNQUE che la ditta è dotata di impianto di trattamento e riuso dell'acqua prelevata e che il trend piezometrico risulta in aumento, per cui il prelievo non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che erano già stati acquisiti i pareri di rito e che le prescrizioni dettate sono contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha corrisposto per le annualità dal 2001 al 2019 la somma pari ad euro 75.131,62 e che il totale dovuto per le annualità dal 2001 al 2019 è pari ad euro 73.381,53, risultando un eccedenza pari ad euro 1.750,09 da intendersi quale anticipo del canone per l'anno 2020;
- in data 27/08/2019 ha versato la somma pari a 623,03 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 21/12/2009, nella misura di 3.643,23 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO00A0111;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Conserve Italia S.C. Agric., c.f. 02858450584, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. BO00A0111, ad uso industriale, complessivamente di mc/annui 825.000,00, con portata massima totale pari a 95 l/s e portata media totale annua pari a 26,16 l/s per 365 giorni all'anno di effettivo utilizzo di 35,4 l/s, mediante il prelievo da 5 pozzi, ubicati in Comune di Cotignola (RA), via Peschiera 24 loc. Barbiano, su terreno di proprietà della concessionaria, aventi ciascuno le caratteristiche e volumi indicativi di prelievo riportati sinteticamente nel seguito:

- pozzo 1 (BOA11593): profondità 312 m, catasto fg n. 1 mapp. n. 145, coordinate geografiche UTM RER x: 730538; y: 919753, portate Qmax 20 l/s e Qmedia 5,51 l/s, volume di prelievo mc/annui 330.000;
- pozzo 2 (BOA11592): profondità 312,7 m, catasto fg n. 1 mapp. n. 145, coordinate geografiche UTM RER x: 730461; y: 919670, portate Qmax 15 l/s e Qmedia 4,13 51 l/s, volume di prelievo mc/annui 140.000;

- pozzo 3 (BOA11590): profondità 332 m, catasto fg n. 1 mapp. n. 145, coordinate geografiche UTM RER x: 730303; y: 919749, portate Qmax 20 l/s e Qmedia 5,51 l/s, volume di prelievo mc/annui 140.000;
 - pozzo 4 (BOA11591): profondità 339,2 m, catasto fg n. 1 mapp. n. 145, coordinate geografiche UTM RER x: 730598; y: 919910, portate Qmax 20 l/s e Qmedia 5,51 l/s, volume di prelievo mc/annui 140.000;
 - pozzo 5 (BOA11589): profondità 332,25 m, catasto fg n. 10 mapp. n. 10, coordinate geografiche UTM RER x: 730456; y: 919613, portate Qmax 20 l/s e Qmedia 5,51 l/s, volume di prelievo mc/annui 75.000;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 14/10/2019;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 4.266,82 euro;
 5. che la ditta risulta a credito di 1.750,09 euro, considerato quale anticipo del canone per l'anno 2020;
 6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 4.266,82 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Conserve Italia S.C. Agric., c.f. 02858450584 (cod. BO00A0111).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 5 pozzi aventi le seguenti profondità e caratteristiche tecniche:

- **pozzo 1 (BOA11593)** 312 m con tubazione di rivestimento in acciaio inox del diametro interno di mm 192, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 37, dotato di parete filtrante alle seguenti profondità: -201 a -210.6 m; -228.3 a -235.5 m; -249.0 a -268.4 m; -299.2 a -306.0 metri dal piano di campagna.
- **pozzo 2 (BOA11592)** 312,7 m con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 159, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 15, dotato di parete filtrante alle seguenti profondità: -246.5 a -267.6 m; -308.5 a -312.7 metri dal piano di campagna.
- **pozzo 3 (BOA11590)** 332 m con tubazione di rivestimento in acciaio inox del diametro interno di mm 192, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 26, dotato di parete filtrante alle seguenti profondità: -250.0 a -266.0 m; -310.0 a -332.0 metri dal piano di campagna.
- **pozzo 4 (BOA11591)** 339,2 m con tubazione di rivestimento in acciaio inox del diametro interno di mm 192, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 37, dotato di parete filtrante alle seguenti profondità: -253.0 a -274.0 m; -276.3 a -278.5 m; -286.0 a -287.5 m; -295.5 a -301.2 m; -314.2 a -333.8 metri dal piano di campagna.
- **pozzo 5 (BOA11589)** 332,25 m con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 175, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di

kw 37, dotato di parete filtrante alle seguenti profondità: -248.0 a -266.0 m; -307.4 a -315.0 metri dal piano di campagna.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Cotignola (RA), via Peschiera 24 loc. Barbiano, su terreno di proprietà della concessionaria, censito ai fg. n.; mapp.li n.:

- fg n. 1, mapp. n. 145; coordinate UTM RER x: 730538; y: 919753 (**pozzo 1**);
- fg n. 1, mapp. n. 145; coordinate UTM RER x: 730461; y: 919670 (**pozzo 2**);
- fg n. 1, mapp. n. 145; coordinate UTM RER x: 730303; y: 919749 (**pozzo 3**);
- fg n. 1, mapp. n. 145; coordinate UTM RER x: 730598; y: 919910 (**pozzo 4**);
- fg n. 10, mapp. n. 10; coordinate UTM RER x: 730456; y: 919613 (**pozzo 5**);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per la lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e derivati, la ditta effettua inoltre le attività di conservazione del prodotto e di confezionamento. L'acqua prelevata dalla falda viene trattata da un impianto biologico che elimina il metano, ferro, il manganese e l'ammoniaca (di derivazione strutturale dell'acqua). L'impianto biologico trasforma l'ammoniaca in nitrati e poi nitriti, per rendere potabile l'acqua. L'acqua poi entra in una vasca sigillata da 600 mc con una leggera copertura di biossido per la disinfezione (questi grossi impianti sono montati in svariati acquedotti). L'acqua poi viene utilizzata come potabile per il contatto diretto con il prodotto, come ingrediente, e per sanificare gli impianti alimentari di trattamento del prodotto; una parte di acqua viene demineralizzata per uso produzione vapore, mentre un'altra parte viene addolcita per uso ingrediente e acqua tecnica in uso sugli impianti.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di volume complessivo totale pari a mc/annui 825.000,00 e di portata massima totale di esercizio pari a l/s 95,00; portata media totale su 365 giorni all'anno di effettivo utilizzo di 35,4 l/s; portata media totale annua pari a l/s 26,16, così suddivise per ogni pozzo:

- Qmax 20 l/s; Qmedia 5,51 l/s, volume mc/annui indicativo di 330.000 (**pozzo 1**)
- Qmax 15 l/s; Qmedia 4,13 l/s; volume mc/annui indicativo di 140.000 (**pozzo 2**)
- Qmax 20 l/s; Qmedia 5,51 l/s; volume mc/annui indicativo di 140.000 (**pozzo 3**)
- Qmax 20 l/s; Qmedia 5,51 l/s; volume mc/annui indicativo di 140.000 (**pozzo 4**)
- Qmax 20 l/s; Qmedia 5,51 l/s, volume mc/annui indicativo di 75.000 (**pozzo 5**)

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale 1018766509 o tramite bonifico bancario sul conto corrente IT36R0760102400001018766509 STB - Affluenti Reno, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 4.266,82 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche

alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Studio di interventi migliorativi** – Redazione e invio per validazione ad Arpae - SAC di Bologna, entro un anno dall'adozione del presente provvedimento, di un piano di interventi migliorativi con l'obiettivo di ridurre i mc/annui di risorsa idrica emunta da falda. Il piano dovrà indicare la stima sul risparmio della risorsa idrica e i tempi di realizzazione.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai

tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di salute pubblica in considerazione che l'acqua ha un utilizzo in settore alimentare. Il concessionario è inoltre tenuto a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.